

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6044

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANESE, RIGHI, FOSCHI, SBARDELLA, BATTAGLIA
PIETRO, PELLIZZARI, FORMIGONI, PORTATADINO**

Presentata il 23 ottobre 1991

Norme per la promozione dei territori montani

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, recante norme per la promozione dei territori montani, parte dalla constatazione dell'esaurimento del ruolo delle precedenti normative relative alla montagna italiana, dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (istitutiva della comunità montane) e dalla considerazione dell'obiettiva inadeguata attuazione del secondo comma dell'articolo 44 della Costituzione italiana che prevede « provvedimenti in favore dei territori montani ». Pur rappresentando un insieme di risorse ambientali, economiche ed umane di estrema importanza, la montagna italiana, che rappresenta da sola il 35,2 per cento dell'intero territorio e insieme alla collina il 76,8 per cento, ha visto calare la popolazione dal 17 per cento del 1951 al 13 per cento del 1981.

Se dobbiamo oggi pensare a una nuova proposta di legge per i territori montani, ciò è legato alle condizioni purtroppo non positive in cui molte aree ancora oggi versano sia al nord che al sud del nostro Paese. A partire dal secondo dopoguerra la montagna ha subito un modello di sviluppo che ha visto protagonista la città-metropoli come sbocco inevitabile e la deruralizzazione come obiettivo principale. Anche quando si è creata una possibilità di sviluppo economico, esso si è attuato secondo quello che alcuni economisti hanno definito uno « sviluppo asincrono », cioè con zone che hanno trovato delle risorse e con altre che non le hanno reperite.

Primo esempio di un certo tipo di evoluzione è la monocultura turistica, risultato di uno sviluppo unilaterale. In tutta l'area alpina si calcolano in settanta mi-

lioni le presenze turistiche annuali, dato che evidenzia le gigantesche proporzioni del fenomeno. Cos'hanno provocato queste risorse unilaterali? Hanno certamente procurato migliori condizioni di vita e notevoli possibilità di contatto/integrazione economico-culturale per diverse realtà territoriali locali; d'altro canto si è però palesato in modo evidente il problema della dipendenza delle comunità: anzi uno dei fattori più evidenti nelle aree montane è proprio l'incapacità a trovare una strada di reale autonomia. Questo è ancora più palese là dove il turismo, soprattutto quello invernale, si è sviluppato in modo massiccio, perché in tali zone si è in una dipendenza completa da certe direttrici economiche, e manca la capacità di orientamento circa le modalità di governo delle proprie prospettive di sviluppo; è questo il punto debole della monocultura economica, l'incapacità di sviluppare in modo equilibrato l'identità sociale e culturale, due termini che devono sempre coesistere e che se non sono vissuti in termini equilibrati procurano molti guai.

Altra faccia dello sviluppo non equilibrato delle aree montane è stata l'assenza di evoluzione. Da una parte la monocultura turistica, dall'altra, spesso a pochi chilometri di distanza, uno sviluppo diseguale. Comuni posti a 2/3 chilometri di distanza: uno ricco, con impianti di risalita, servizi, negozi, impianti sportivi, un altro spopolato ed economicamente depresso. Solo in alcuni casi le spinte accentratrici di questo sviluppo urbano-centrico verso il fondovalle sono state controbilanciate dal rafforzamento della società tradizionale: cioè in pratica la comunità locale ha dovuto sempre o reagire per conto proprio o cedere di fronte a certe forze culturali-economiche che miravano all'accentramento.

Questo è stato vissuto particolarmente nelle zone in cui le forme economiche tradizionali non avevano una forza sufficiente; laddove invece la comunità tradizionale ha avuto una forza economica autonoma ha saputo in qualche modo reagire. Per esempio, nei casi in cui l'eco-

nomia era basata sulla pastorizia la società tradizionale è stata in grado di resistere e di mantenere una certa autonomia della comunità.

Ci sono altri casi, come quello della Val Strona e della Valsassina, in cui la forma di economia tradizionale è riuscita a mantenersi vitale grazie all'artigianato; caso tipico è Premana in Valsassina (in provincia di Como) dove l'artigianato tipico è stato sempre legato alla lavorazione del metallo, ed infatti oggi l'abitato vive completamente della produzione di coltelli, forbici ed altre attrezzature simili. Ma anche dove l'allevamento ha conservato la sua importanza le modifiche della società tradizionale sono state molto profonde, ed è chiaro che non possiamo assolutamente pensare di riproporre il modello economico del passato. In ogni caso l'autonomia economica delle realtà locali montane e dell'alta collina deve coincidere con il rinnovamento dei meccanismi produttivi. Non si può pensare di fare solo opera di conservazione di una storia, di una tradizione.

L'ultima e più triste soluzione è quella dell'evoluzione sino al totale abbandono del territorio. Ci sono zone montane completamente deserte, come l'arco alpino occidentale, e vi sono zone nelle alpi liguri e piemontesi dove sopravvivono pochissimi paesi, e la gran parte delle comunità tradizionali ha ceduto a questo processo di discesa a valle, verso la pianura. Le « norme per la promozione dei territori montani » intendono collocarsi nella linea della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali, che all'articolo 29 ha definito la necessità di strumenti per la pianificazione generale delle aree montane: i piani pluriennali di sviluppo socio-economico, proponendo lo strumento attuativo dei progetti integrati di sviluppo montano. Il principio da cui muovono i progetti integrati è quello della autodeterminazione delle comunità locali. Il territorio montano è infatti ancora caratterizzato da comunità con specifici tratti culturali e tradizionali, che pur essendo di limitate dimensioni demografiche spesso si trovano ad abitare va-

stissimi territori. Per tali realtà non si chiedono solo contributi; si chiede una normativa speciale che privilegi l'iniziativa pubblica e privata. I progetti di sviluppo montano saranno piani plurisettoriali con compresenza di risorse e operatori pubblici e privati e con l'eventuale coinvolgimento di vari enti. Tali piani, una volta approvati dalle comunità montane, dovranno definire lo scenario futuro di ogni comunità montana in base alle esigenze e alle vocazioni di ogni singola zona. I piani, se approvati dalle comunità montane, potranno anche derogare agli strumenti urbanistici adottati o approvati e, previ studi di valutazione d'impatto ambientale e specifica autorizzazione regionale, potranno altresì derogare alle limitazioni e ai vincoli posti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con

modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (articolo 3, comma 3).

Nel Capo II della proposta di legge è previsto un lungo elenco di agevolazioni e di disposizioni particolari applicabili nelle aree in cui diventeranno attuativi i progetti integrati: tra gli altri, nel campo dell'urbanistica, per il recupero dei centri storici, della viabilità con l'incentivazione dei collegamenti via cavo e con gli elicotteri, in quello delle energie alternative, con agevolazioni e finanziamenti per lo sfruttamento dei piccoli salti d'acqua e per l'installazione di pannelli solari fotovoltaici, della sanità, con la previsione di unità mobili di pronto intervento e con piani di assistenza domiciliare specialistica, dell'agricoltura di montagna con iniziative atte al recupero delle terre incolte e infine nel campo del turismo e dell'artigianato.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Finalità della legge).

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, e con riferimento a quanto previsto dagli articoli 28 e 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, promuove interventi speciali per la montagna con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri settoriali e regionali, tuttora persistenti nei territori montani, di determinare rinnovate condizioni di sviluppo integrato economico, sociale ed ambientale dei territori stessi e di realizzare una politica di pari opportunità tra i residenti in pianura e in montagna.

2. Alle finalità di cui al comma 1 concorrono, in modo coordinato e secondo le rispettive competenze a norma degli articoli successivi, i comuni, le comunità montane, le province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni e lo Stato.

3. Ai fini della presente legge vengono considerati territori montani quelli che siano compresi nel territorio di comunità montane, come individuate ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e compatibilmente con le leggi regionali emanate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 28.

ART. 2.

(Strumenti per l'attuazione della legge).

1. Le finalità di cui all'articolo 1 vengono perseguite tramite:

a) la formazione di piani pluriennali di sviluppo socio-economico di cui all'ar-

titolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la cui approvazione da parte della provincia ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 29 costituisce titolo per l'assegnazione dei finanziamenti di cui all'articolo 5 della presente legge;

b) la realizzazione di specifici progetti integrati di sviluppo, predisposti dai comuni ed approvati dalle comunità montane, in attuazione dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico di cui alla lettera a);

c) norme speciali per la montagna, di cui al Capo III, applicabili nei territori montani oggetto dei piani pluriennali di sviluppo montano.

CAPO II

STRUMENTI PIANIFICATORI

ART. 3.

(Piani pluriennali di sviluppo socio-economico montano).

1. I piani pluriennali di sviluppo socio-economico montano, di durata quinquennale, hanno carattere plurisettoriale e definiscono in un quadro interorganico gli interventi per la tutela dell'ecosistema montano e per lo sviluppo socio-economico dei territori montani interessati, nonché le modalità ed i tempi di attuazione degli stessi, con riferimento ad un modello di sviluppo che, nel rispetto delle peculiarità dell'area, sia indirizzato prioritariamente:

a) alla salvaguardia ed alla stabilità del territorio mediante opere di riassetto idrogeologico e di conservazione e manutenzione dell'ambiente naturale montano;

b) al sostegno delle attività produttive, in una logica di sistema integrato che ampli la rete dei rapporti di interdipendenza;

pendenza e di integrazione fra settori produttivi; particolare attenzione dovrà essere rivolta alle attività agro-silvo-pastorali, artigianali e manifatturiere e alle altre attività economiche che contrastino i processi di abbandono dei territori montani anche attraverso la tutela, il ripristino e la riorganizzazione delle tradizionali forme di proprietà collettiva; dovranno essere assicurati gli strumenti per una continua verifica di compatibilità fra produzione e ambiente;

c) alla dotazione delle aree agricole di servizi e di infrastrutture adeguate ad una produzione di qualità, ivi compresi impianti per la raccolta, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici;

d) allo sviluppo di un turismo che, nell'obiettivo di mantenere ed incrementare i posti di lavoro in montagna in tutte le stagioni e nel rispetto delle specifiche potenzialità del territorio, privilegi la compresenza di diverse tipologie di attività rispetto ad iniziative monoculturali;

e) alla distribuzione articolata dei servizi socio-sanitari su scala locale, passando da un modello di concentrazione ad un modello diffuso al fine di favorire migliori condizioni d'accesso e di utilizzazione da parte delle popolazioni;

f) all'integrazione delle economie di valle, attraverso il miglioramento dei collegamenti viari, ferroviari e delle reti di telecomunicazione e la promozione degli scambi di persone e merci;

g) alla riorganizzazione degli insediamenti abitativi attraverso il recupero edilizio ed il riuso anche del patrimonio edilizio inutilizzato o sottoutilizzato di media e alta quota;

h) alla maggior articolazione delle opportunità formative, con interventi atti a raccordare il sistema della formazione professionale con la realtà socio-economica; alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali mediante il soste-

gno ad iniziative che favoriscano la socialità, la conoscenza, la comunicazione, la partecipazione, l'associazionismo, il volontariato e la cooperazione; alla incentivazione di attività di ricerca tecnologica e scientifica e di istruzione superiore.

2. Della presenza degli elementi elencati al comma 1 la provincia tiene conto ai fini dell'approvazione del piano.

3. La definizione della localizzazione di nuovi impianti turistici, produttivi o culturali previsti nel piano può derogare agli strumenti urbanistici adottati o approvati e, previ studi di valutazione d'impatto ambientale e specifica autorizzazione regionale, può eventualmente derogare alle limitazioni e ai vincoli posti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, quando ciò sia necessario per evitare fenomeni di abbandono del territorio, spopolamento ed emigrazione.

4. Le regioni provvedono ad individuare le procedure di approvazione dei piani pluriennali di sviluppo di cui al presente articolo entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente il termine suindicato, il Ministro per i beni culturali e ambientali esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

5. Nell'ambito delle procedure di formazione e di attuazione di piani pluriennali di sviluppo che richiedono, anche solamente per alcuni interventi, l'azione congiunta di diversi comuni, comunità montane o altri soggetti pubblici, il presidente della giunta provinciale promuove accordi di programma a norma dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 4.

(Progetti integrati di sviluppo montano).

1. I piani pluriennali di sviluppo socio-economico sono attuati dalle comunità

montane direttamente, attraverso programmi annuali operativi e di esecuzione del piano oppure tramite progetti integrati di sviluppo riferiti a specifiche aree montane. Detti progetti sono deliberati dai comuni a norma dei commi 3, 4 e 5 e devono contenere:

a) una relazione di analisi del tessuto socio-economico e territoriale dell'area interessata e di descrizione dello scenario di evoluzione dell'area compatibile con il piano di sviluppo della comunità montana;

b) una descrizione dettagliata degli interventi previsti per lo sviluppo delle attività produttive e dei servizi sociali dell'area in relazione allo scenario proposto;

c) il piano finanziario, con l'indicazione dei finanziamenti pubblici richiesti e con il riparto delle risorse fra i diversi operatori, nonché con la indicazione delle risorse private attivate;

d) uno studio sugli effetti socio-economici e sull'impatto ambientale conseguente agli interventi in progetto;

e) l'estratto degli strumenti urbanistici in vigore relativi agli interventi previsti dal progetto;

f) la progettazione edilizia almeno in scala 1:200 nel caso di nuovi insediamenti in aree soggette a vincolo ambientale e a vincolo idrogeologico;

g) le autorizzazioni previste, qualora gli interventi edificatori interessino immobili sottoposti a vincoli ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

h) eventuali piani di riaccorpamento fondiario.

2. Il requisito dell'integrazione del progetto è costituito dalla presenza di almeno due dei seguenti elementi, oltre al

requisito essenziale della pluralità di settori produttivi interessati:

a) pluralità di interventi che, nell'obiettivo di migliorare i rapporti fra economia e territorio, favoriscano l'attivazione e l'impiego delle risorse materiali ed umane dell'area;

b) compresenza di operatori diversi pubblici e privati;

c) concorso di risorse finanziarie pubbliche e private;

d) coinvolgimento di diversi enti pubblici di un medesimo bacino montano.

3. Ai fini dell'approvazione dei progetti integrati di sviluppo montano e dell'eventuale erogazione da parte delle comunità montane di finanziamenti a valere sul fondo di cui all'articolo 17, i comuni interessati adottano i progetti stessi con deliberazione del consiglio comunale. La deliberazione è depositata con i relativi allegati nella segreteria comunale per 20 giorni consecutivi decorrenti dal primo giorno dell'affissione all'albo pretorio del relativo avviso, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione; nei successivi 15 giorni gli interessati possono presentare osservazioni od opposizioni. Qualora non siano state presentate osservazioni od opposizioni il progetto integrato è approvato dal consiglio comunale. Qualora vengano presentate osservazioni od opposizioni il consiglio comunale decide sulle stesse ed approva il progetto integrato di sviluppo montano; la relativa deliberazione è soggetta al controllo di legittimità.

4. Per i progetti interessanti aree o edifici compresi, in tutto o in parte, in parchi o riserve istituiti con legge statale o regionale, la deliberazione di cui al comma 3 è trasmessa, contestualmente al deposito degli atti nella segreteria comunale, all'ente gestore del parco, che esprime al riguardo il proprio parere entro i 30 giorni successivi; decorso inutilmente tale termine il parere si intende espresso in senso favorevole.

5. I progetti integrati di sviluppo montano deliberati dai comuni sono trasmessi alla comunità montana competente per l'approvazione entro il 31 maggio e il 31 novembre di ciascun anno di validità del piano pluriennale di sviluppo socio-economico. La comunità montana, previo esame dei progetti sotto il profilo della compatibilità con i predetti piani pluriennali e ai fini del coordinamento con eventuali analoghi progetti adottati da altri comuni compresi nel medesimo bacino montano, li approva entro 60 giorni dalla loro presentazione; decorso inutilmente tale termine il parere si intende espresso il senso sfavorevole ed il progetto non può essere attuato.

6. Ai fini dell'approvazione del progetto, nonché della determinazione delle priorità per la concessione dei finanziamenti, la comunità montana tiene conto dei seguenti elementi:

a) esemplarità del progetto nella definizione dello scenario socio-economico.

b) incentivi per la residenza permanente;

c) compartecipazione di iniziative private e pubbliche;

d) valorizzazione delle risorse economiche tradizionali;

e) presenza di iniziative tese al recupero edilizio;

f) progetti per l'uso di nuove tecnologie informatiche;

g) interventi per l'utilizzo di fonti energetiche alternative.

ART. 5.

(Finanziamenti e agevolazioni per l'attuazione dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico montano).

1. Al finanziamento dei piani di cui all'articolo 3, concorrono i fondi di cui all'articolo 17, gli enti locali interessati, anche mediante l'utilizzo dei sovracanonici dovuti dai concessionari di derivazione d'acqua, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonché i soggetti privati.

2. Alle imprese che esercitano attività rientranti negli obiettivi e negli interventi previsti dai piani possono essere concessi contributi in conto capitale e in conto interessi, secondo le modalità e le condizioni che verranno definite dalle regioni entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I finanziamenti a tasso d'interesse agevolato non potranno comunque prevedere un tasso inferiore al 30 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e per un importo non superiore al 70 per cento dell'investimento globale.

3. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui con ammortamento a carico dello Stato alle comunità montane e ai comuni montani finalizzati alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste nei piani pluriennali e nei progetti di sviluppo montano; accordi specifici possono essere stipulati fra la Cassa depositi e prestiti, anche in deroga alle norme del suo ordinamento, e le regioni.

CAPO III

NORME SPECIALI PER LA MONTAGNA E DIRETTIVE ALLE REGIONI

ART. 6.

(Urbanistica e tutela del suolo).

1. Le regioni definiscono, con proprie leggi, nuovi limiti per gli *standard* urbanistici più adeguati al territorio montano.

2. Per gli edifici situati nelle zone in condizioni di degrado di cui al primo comma dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, in caso di incuria persistente, i comuni possono, previa diffida ai proprietari o, se non reperibili, con avviso all'albo, procedere all'esproprio sulla base di un piano di recupero approvato

ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

3. Le regioni promuovono l'adeguamento dei disciplinari in atto con l'ENEL e i concessionari di derivazione d'acqua per la produzione di energia elettrica allo scopo di garantire la compatibilità tra l'uso idroelettrico e l'equilibrio dell'ecosistema ai fini dell'uso plurimo delle acque. Le regioni svolgono, altresì, una attività di vigilanza e controllo sugli impianti idroelettrici per garantire il buono stato dei manufatti e adeguati flussi idrici.

4. La gestione dei nuovi parchi è affidata alle comunità montane, garantendo la partecipazione di rappresentanti delle comunità locali.

ART. 7.

(Viabilità e trasporti).

1. Le regioni sono autorizzate ad introdurre apposite varianti ai piani regionali dei trasporti in base ai seguenti principi:

a) nelle zone montane dovranno essere previsti collegamenti intervallivi, specie su rotaie, a supporto degli insediamenti produttivi e di servizio;

b) dovranno essere favoriti i collegamenti con elicotteri;

c) dovrà essere dato particolare impulso ai trasporti via cavo per uso ordinario;

d) dovranno essere sviluppate le strade non turistiche a servizio degli alpeggi.

ART. 8.

(Energia alternativa).

1. Le regioni stabiliscono, con proprie leggi, agevolazioni fiscali e finanziamenti per la realizzazione di iniziative per lo sfruttamento di fonti energetiche alterna-

tive, in particolare con riferimento a progetti quali:

- a) centraline per piccoli salti d'acqua;
- b) pannelli solari fotovoltaici.

ART. 9.

(Sanità).

1. Le regioni possono attuare progetti specifici relativi alla creazione di ambulatori specialistici che, periodicamente, offrono assistenza specialistica anche domiciliare. Dovranno essere previste unità mobili di pronto intervento (ambulanze attrezzate, unità coronariche mobili, eliambulanze) in grado di portare in tempi brevi una assistenza di pronto intervento altamente specializzato.

ART. 10.

(Agricoltura di montagna).

1. Le regioni stabiliscono, con proprie leggi, incentivi per lo sviluppo dell'agricoltura montana, in base ai seguenti principi:

a) concessione dei terreni agricoli e boschivi pubblici a chi si impegna a coltivarli o ad utilizzarli comunque per fini pastorali e di allevamento del bestiame, risiedendo stabilmente nell'area montana stessa o in quella limitrofa;

b) previsione di facilitazioni per l'uso dei boschi, contemperando l'aspetto produttivo con quello protettivo;

c) previsione nei piani commerciali della creazione e dello sviluppo di mercati per i prodotti locali;

d) previsione di miglioramenti nelle condizioni di accesso al credito per le aziende agricole in aree montane con priorità per le aziende finalizzate a produzioni agro-alimentari proprie dei territori montani e con coltivazioni biologiche:

e) previsione di aiuti di avviamento per le cooperative di lavoro, fornitura di materiali agricoli ad associazioni forestali ed associazioni di agricoltori aventi lo scopo di fornire i servizi necessari alle aziende agroforestali.

2. Le regioni sono autorizzate ad istituire una indennità compensativa per l'agricoltura di montagna; la concessione è subordinata all'impegno del coltivatore a proseguire l'attività agricola per almeno 5 anni e a svolgere, sotto la direzione del comune, lavori di piccola manutenzione del territorio e dei corsi d'acqua. L'indennità annua viene commisurata alla superficie e alla tipologia della coltura.

ART. 11.

(Turismo).

1. Lo Stato, con il concorso delle regioni, favorisce il turismo diffuso con la previsione di agevolazioni fiscali, esonero dal pagamento dell'IVA e di tenuta di contabilità agli operatori che effettuino interventi diretti a:

a) aumentare la ricettività turistica, extralberghiera e agrituristica;

b) agevolare la promozione turistica in periodi di bassa stagione, per alpinismo e strutture termali;

c) realizzare reti di percorsi (passeggiate, escursioni) perfettamente attrezzati (segnaletica, punti sosta) anche con riutilizzo di baite, nonché percorsi storici ed equestri.

ART. 12.

(Artigianato).

1. Le regioni disciplinano, con proprie leggi, agevolazioni e finanziamenti per la realizzazione di strutture, di cooperative e di imprese artigiane, con priorità per il recupero delle forme di attività produttiva tradizionale documentate storicamente sul territorio.

ART. 13.

(Comunicazioni e telematica).

1. Le regioni sono autorizzate a concedere mutui agevolati alle imprese per l'acquisto di nuove tecnologie *hardware* e *software* e di sistemi per l'accesso a banche dati (*modem*) e per la trasmissione di fac-simili (*telefax*).

ART. 14.

(Istruzione e formazione professionale).

1. Le regioni emanano norme in materia di istruzione e formazione professionale sulla base dei seguenti principi:

a) per chi sceglie di effettuare tirocini ed attività di lavoro presso artigiani, produttori o aziende turistiche site in territori montani devono essere previsti contratti di formazione-lavoro con l'80 per cento dei contributi pagati dalla regione;

b) deve essere garantita una distribuzione articolata delle scuole primarie e secondarie sul territorio; in particolare sono da prevedere apposite deroghe ai modelli strutturali e organizzativi fissati uniformemente dalle normative nazionali per l'apertura ed il funzionamento di scuole dell'obbligo. Possono essere previsti corsi di formazione per gli insegnanti con riferimento alla storia e alla cultura locale, con particolare riferimento alle specificità linguistiche, che divengono materie suppletive di insegnamento delle scuole primarie e secondarie. Nelle località dove non esistono altre strutture adeguate quali biblioteche e centri culturali, alla scuola è anche delegato il compito, da svolgersi anche con convenzioni con enti religiosi e privati, di promuovere la vita culturale della comunità con iniziative di educazione permanente e con la disponibilità di spazi di lettura.

ART. 15.

(Disposizioni fiscali).

1. I privati che risiedono nei territori montani oggetto dei programmi di cui alla presente legge sono soggetti al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi nella misura ridotta del 50 per cento per dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le aziende agricole site nei territori montani oggetto dei programmi di cui alla presente legge sono soggette al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi sugli utili reinvestiti nella misura ridotta del 50 per cento per dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 2, con decreto del Presidente della Repubblica emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno altresì definite le seguenti agevolazioni:

a) facilitazioni fiscali nei trasferimenti successori;

b) pagamento dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa ed esenzione dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili per i trasferimenti di terreni o edifici destinati ad aziende agricole, turistiche, artigianali o manifatturiere;

c) maggiorazione degli assegni familiari e delle detrazioni di imposta a favore di nuclei familiari che risiedono nei territori montani.

ART. 16.

(Istituti regionali di formazione professionale o di ricerca per la valorizzazione dei territori montani)

1. Le regioni promuovono la costituzione di istituti di formazione professionale e di ricerca per le aree montane, che si occupino di:

a) attività di ricerca e ricostruzione della conoscenza storica, conservazione

del patrimonio artistico, delle tradizioni culturali e di sviluppo dell'economia delle aree montane;

b) attività di ricerca, tecnologica e scientifica e di istruzione e formazione professionale finalizzata all'occupazione e alla promozione di nuove professionalità che hanno attinenza con la specifica realtà del territorio montano.

CAPO IV

NORME FINANZIARIE

ART. 17.

(Autorizzazione di spesa)

1. Per l'attuazione della presente legge e per il finanziamento dei piani e dei progetti di cui agli articoli 3 e 4 e degli interventi di cui al capo III, nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un apposito capitolo denominato « Fondo per la montagna » al quale affluiscono, oltre alle somme di cui al comma 2, quelle destinate dalla Comunità economica europea. I fondi iscritti verranno ripartiti fra le regioni per il 40 per cento in proporzione alla superficie territoriale montana e per il 60 per cento in proporzione alla popolazione residente nei territori montani al 31 dicembre 1987, quale risultante dai dati dell'ISTAT. In tale ripartizione si dovrà altresì tenere conto di esigenze perequative a favore delle regioni a statuto ordinario, in relazione ai maggiori trasferimenti finanziari già spettanti per legge alle regioni a statuto speciale e alle province autonome. In ogni caso sarà assicurata la priorità ai piani e ai progetti riguardanti comuni interamente montani, tenuto anche conto della loro collocazione nelle fasce territoriali individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Per il quinquennio 1992-1996 sono stanziati 5.000 miliardi di lire da destinare al Fondo di cui al comma 1 in ragione di lire 700 miliardi per l'anno 1992, lire 1.000 miliardi per gli anni 1993, 1994 e 1995 e lire 1.300 miliardi per l'anno 1996.